

Allegato A) al fascicolo numero 19667

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato **"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTO STEFANO DI MAGRA ODV"**, che assume la forma giuridica di associazione.

2. A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al Dlgs.117/17 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Santo Stefano di Magra (Provincia di La Spezia). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. Sino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art.22, l'associazione esau-

risce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria

Art. 2 - Principi associativi e fondamentali finalità

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del Dlgs.117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e

nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di riso-

luzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i.:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

2. L'associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs.117/17 purchè riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4. L'associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 Dlgs.117/17 e s.m.i..

5. L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 Dlgs 117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.

2. L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rap-

porto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario esclusi i limiti di legge.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Associati

Art. 6 - Requisiti

1. L'associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'As-

sociazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formulare richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Possono essere associati dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento, ove esistente, ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.

3. Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni istanza presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

4. Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

5. Sono associati volontari gli associati ordinari che si

impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori possono essere ammessi quali associati o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

6. Gli associati, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere ed essere eletti. Il diritto di voto, deve ritenersi attribuito, per gli associati minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

7. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

1. Gli associati, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 6 del presente Statuto, hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere, i componenti degli organi associativi;
- c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della norma-

tiva vigente;

d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;

g) Essere informati sull'attività associativa;

h) Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;

i) Recedere dall'appartenenza all'associazione.

Art. 8 - Doveri

1. Gli associati sono tenuti a:

a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) Versare la quota associativa;

c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere associati coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

2. Non possono essere associati coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:

a) Per morosità, quando l'associato non provvede il rinnovo e/o il versamento della quota associativa entro il termine fissato dal consiglio direttivo; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;

b) Per decadenza, quando l'associato venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.9 del presente Statuto; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

c) Per esclusione, quando l'associato, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

d) Per recesso, quando l'associato abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

2. L'associato sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, deve essere

preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. E' facoltà dell'associato ricorrere contro i provvedimenti assunti al collegio dei probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.11 -Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.

3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori ad euro 220.000,00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmen-

te in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. Dalle quote associative versate dagli associati;
- b. Da contributi di privati;
- c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- g. Da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. Da attività di raccolta fondi;
- i. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

j. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;

k. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del Dlgs117/17 e s.m.i.;

l. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

m. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

n. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 5;

o. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente;

Art. 13 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 Bilancio sociale

1. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le di-

sposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno o da Revisore legale nei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e) il Collegio dei probiviri.

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere

attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dagli associati dell'Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

2. E' convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto da affiggere nella sede sociale e reso pubblico nel comune di Santo Stefano di Magra. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e, ove prevista, la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

5. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

6. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

7. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza degli associati presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di appartenenza all'associazione. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. L'assemblea straordinaria degli associati quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

3. L'assemblea straordinaria degli associati quando delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Art. 18 - Adempimenti e partecipazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza da persona eletta dall'assemblea scelta tra gli associati presenti. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.

2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d'assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

3. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. In caso gli as-

sociati siano in numero inferiore a cinquecento ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero degli associati sia pari o superiore a cinquecento ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

5. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Art. 19 - Competenze

1. L' assemblea ordinaria:

- a. Approva il bilancio consuntivo;
- b. Approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. Definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d. Approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- e. Approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. Determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra gli associati all'Associazione;

g. Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

h. Elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;

i. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

j. Delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;

k. Delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni della Associazione;

l. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1. L'assemblea straordinaria delibera:

a. Sulle modifiche dello statuto sociale;

b. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28.

Art. 20- Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 (numero dispari) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere associati dell'Associazione.

2. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi mem-

bri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

4. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

6. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

7. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da conservare in apposito libro

presso la sede dell'associazione.

8. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà ad indizione di nuove elezioni per posti vacanti secondo quanto previsto dallo statuto.

9. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive prescritte nel precedente comma 8.

10. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

11. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi

Art. 21 - Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.

2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. I componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 22 - Competenze

1. Il Consiglio direttivo pone in essere gli adempimenti di cui all'art.26 del Dlgs1.117/17 e s.m.i ed in particolare:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di associato

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

l. Determina l'importo annuale delle quote associative ;

m. Delibera sulla esclusione degli associati.

Art. 23 - Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

2. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 24 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti direttamente dall'assemblea degli associati; possono essere eletti anche non associati.

Due dei componenti il collegio dei revisori dei conti, possono essere eletti, in regime di auto candidatura, e scelti tra tutti gli associati e non, e senza particolari requisiti.

Il terzo componente, per poter essere eletto, dovrà essere in possesso della qualifica di revisore legale dei conti, secondo quanto previsto dalle cogenze legali applicabili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bi-

lancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.

3. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa. Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

4. Qualora il collegio dei revisori dei conti, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti eletti dall'assemblea degli associati, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il vacante non verrà ripianato. In caso di non ripianamento di due revisori l'organo acquisirà forma monocratica come previsto dall'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Delle riunioni del collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Art. 25 Revisore legale dei conti

1. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successi-

ve modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 26 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti anche fra i non associati, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

3. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

4. Qualora il collegio dei probiviri, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti eletti dall'assemblea dei soci, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il vacante non verrà ripianato. In caso di non ripianamento di tutti i membri i poteri stessi del collegio passeranno all'assem-

blea degli associati.

5. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Art. 27 Libri sociali obbligatori

1. Ai sensi dell'art.15 del DLgs 117/17 e s.m.i l'associazione deve tenere:

a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b) Il libro degli associati;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Art. 28- Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017 e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 - Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art.20 comma 9 del presente Statuto

2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del DLgs. 117/17.

3. A Seguito dell'approvazione dello statuto il Consiglio direttivo erigerà il nuovo regolamento da sottoporre al consiglio degli associati alla prima favorevole occasione.

Art. 30 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to GIOVANNA MONTI

F.to CLAUDIA CERONI NOTAIO

REPERTORIO N. 24051

FASCICOLO N. 19667

ATTO DI MODIFICHE STATUTARIE

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a:
LA SPEZIA
il 17/06/2022
n. 498-48
Serie 1T

L'anno duemilaventidue e questo dì sedici del mese di giugno
in La Spezia, in via Carpenino 43, alle ore diciotto

16 giugno 2022

Avanti di me dottoressa CLAUDIA CERONI, Notaio in La Spezia ed
iscritta al collegio dei notari dei Distretti Riuniti di La
Spezia e Massa, è presente la signora:

- MONTI GIOVANNA, nata a Casamicciola Terme il 16 maggio 1954
codice fiscale MNT GNN 54E56 B924H residente a La Spezia in
via Pontegrande 24,

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della:

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTO STEFANO DI MAGRA ODV"

con sede in comune di Santo Stefano Magra, in via Battilani 5,
codice fiscale 00730430113, debitamente autorizzata alla sti-
pula del presente atto in virtù di delibera dell'assemblea de-
gli associati a mio rogito del 9 ottobre 2020 repertorio
22142.

Comparente, cittadina italiana, della cui identità personale
io notaio sono certa, la quale, premette:

- che con atto a mio rogito del 9 ottobre 2020 repertorio
22142 registrato a La Spezia il 14 ottobre 2020 al numero
6507, l'assemblea degli associati di detta associazione ha de-

liberato di adottare un nuovo statuto adeguato alle nuove normative per il Terzo Settore previste dal Decreto Legislativo numero 117/17 e s.m.i, recante il codice del Terzo Settore, nonchè ha approvato la modifica della denominazione sociale con l'aggiunta dell'acronimo ODV;

- che con detto atto sono stati conferiti al Presidente del consiglio Direttivo della associazione tutti i poteri necessari per apportare allo statuto sociale eventuali modifiche richieste dalla Regione Liguria, o da altro ufficio competente, in sede di esamina della pratica;

- che a seguito di alcune osservazioni apportate dalla Regione Liguria allo statuto approvato in detta assemblea, si rende ora necessario apportare una modifica all'articolo 20 comma 8 dello statuto sociale.

Tutto ciò premesso, la signora MONTI GIOVANNA, in detta sua qualità, ed in virtù dei poteri a lei conferiti con il sopra citato atto del 9 ottobre 2020, a seguito di quanto rilevato dall'ufficio competente presso la Regione Liguria con comunicazione del 18 maggio 2022 protocollo 2022-0355368, delibera la modifica dello statuto sociale relativamente all'articolo 20 comma 9, il cui testo d'ora innanzi deve essere del seguente tenore:

"9. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive prescritte nel precedente comma 8."

Lo statuto sociale, debitamente modificato a seguito della variazione di cui sopra, si allega quindi al presente atto sotto la **lettera A)** previa sottoscrizione da parte della comparente e di me notaio a forma di legge, in calce e nel margine dei fogli intermedi, omessane da me notaio la lettura alla comparente stessa per sua espressa volontà.

La comparente dichiara ancora che, onde poter ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dal competente Ufficio de Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS), è stata redatta dal dottor Canese Vincenzo, nato a Lerici il 14 luglio 1945 domiciliato a La Spezia in via Daniele Manin 40, iscritto al Registro dei Revisori contabili al numero 10141 decreto ministeriale del 31 dicembre 1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 14 del 18 febbraio 2000, relazione di stima dell'intero patrimonio della associazione alla data del 31 marzo 2022, e dallo stesso debitamente asseverata con atto mio rogito in data 8 giugno 2022 repertorio 24014; detta perizia con il relativo giuramento si allega al presente atto sotto la **lettera B)** omessane da me notaio la lettura alla comparente stessa per sua espressa volontà.

Questo atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, l'ho io notaio pubblicato e letto alla comparente, la quale a mia domanda lo approva e con me lo sottoscrive in calce a forma di legge alle ore diciotto e minuti quindici.

Lo scritto occupa tre pagine e parte della quarta di questo foglio.

F.to GIOVANNA MONTI

F.to CLAUDIA CERONI NOTAIO